

Il trattenimento extraterritoriale e il rimpatrio di persone migranti irregolari dall'Albania: i dubbi di compatibilità con il diritto UE

Analisi giuridica

Luglio 2025

Contenuti

Introduzione.....	3
L'ambiguità dell'approccio della Commissione Europea.....	4
L'impossibilità di assicurare il rispetto delle garanzie previste dal diritto UE in Albania.....	6
1. Assenza di necessità e proporzionalità del trasferimento e del trattenimento in Albania.....	7
2. Condizioni di trattenimento inadeguate e violazione del diritto alla salute.....	8
3. Carenze rispetto alle garanzie sul diritto alla difesa e al contatto con enti di tutela.....	9
4. Rischio di violazione del principio di non refoulement.....	10
Conclusioni e raccomandazioni.....	12

Introduzione

Il 28 marzo 2025 il governo italiano ha adottato il Decreto Legge 37/2025, poi convertito in Legge 75/2025, con il quale **si modifica la destinazione d'uso del centro di detenzione per il rimpatrio situato nell'area di Gjadër** (mentre quello posto nell'area di Shengjin e quello di detenzione per i richiedenti asilo di Gjadër non risultano attualmente utilizzati). Attualmente, per effetto delle modifiche di legge, è possibile trasferire nel CPR di Gjadër i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione, e già trattenuti presso i CPR italiani, in pendenza dell'esecuzione dell'espulsione.

Il 9 maggio 2025 veniva effettuato il primo rimpatrio di 5 cittadini egiziani detenuti a Gjadër, e tradotti presso l'aeroporto internazionale di Tirana: un volo charter partito da Roma e diretto a Il Cairo ha fatto tappa sul suolo albanese unicamente per far salire a bordo le cinque persone di origine egiziana. I migranti sono stati trasferiti all'aeroporto di Tirana **lungo un tratto di percorso in cui la vigilanza è affidata alla polizia albanese**, e rispetto al quale non sussiste la giurisdizione italiana in base a quanto previsto dal Protocollo Italia- Albania: qualsiasi evento che dovesse verificarsi in quel tratto cadrebbe sotto la giurisdizione albanese, **rendendo dunque impossibile alle autorità italiane assicurare il rispetto delle norme di diritto italiano e UE, e nello specifico della Direttiva Rimpatri.**

L'ambiguità dell'approccio della Commissione Europea

Riguardo all'iniziale modifica di destinazione d'uso, la Commissione aveva [dichiarato](#) che il diritto dell'Unione non vieta il trasferimento in Albania dei migranti irregolari trattenuti nei CPR ubicati in Italia, poiché "si applica la legislazione nazionale". Il [7 aprile, il Commissario Bruner ha confermato tale conclusione](#), ribadendo l'applicabilità del *solo* diritto nazionale, senza prendere posizione sulla compatibilità con la Direttiva Rimpatri. Infine, il 3 luglio 2025 lo stesso Commissario, in risposta [all'interrogazione parlamentare](#) che chiedeva se il trasferimento e trattenimento in un Paese terzo fosse compatibile con la Direttiva, [forniva indicazioni evasive](#), limitandosi ad osservare che il trattenimento in Albania è "soggetto alla legislazione e alla giurisdizione italiane" e che "si tratta di una fase intermedia prima che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia rimpatriato in un paese terzo": tuttavia, nulla chiariva rispetto alla sua compatibilità con il diritto UE.

Tale presa di posizione, sebbene apparentemente in linea con le valutazioni precedentemente espresse dalla Commissione, risulta in realtà contraddittoria.

In riferimento all'intenzione del governo italiano di condurre procedure di asilo di frontiera in Albania, la Commissione europea aveva [affermato](#) che l'acquis dell'UE in materia di asilo **non trova applicazione diretta in contesti extraterritoriali**. Tale posizione riflette un'interpretazione autonoma e restrittiva da parte della Commissione dei concetti di "territorio" e "zona di frontiera" ai sensi del diritto dell'Unione, secondo cui questi non si estenderebbero a porzioni di territorio situate in Paesi terzi.

Secondo tale ricostruzione, l'Italia avrebbe operato una **"estensione volontaria" del diritto dell'Unione**, impegnandosi unilateralmente ad applicare gli standard europei anche fuori dal proprio territorio. Sulla base di questo impegno formale, la Commissione aveva ritenuto che **non sussistesse un rischio di interferenza** con gli obiettivi dell'Unione.

Coerentemente con questa lettura, la legge di ratifica del Protocollo italo-albanese (L. 14/2024) aveva previsto una disposizione che limitava i trasferimenti in Albania **ai soli migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane al di fuori del mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell'UE** (art. 3, co. 3), escludendo quindi le persone già presenti nel territorio italiano, alle quali il diritto dell'Unione si applica in modo diretto. Come anticipato, invece, il DL 37/2025 ha consentito anche

i trasferimenti di migranti già sottoposti a provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati, ossia persone già presenti nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) situati in Italia.

Nel suo ultimo intervento del marzo 2025, la Commissione sembra estendere lo stesso ragionamento anche a questi ultimi casi, giustificando la legittimità dei trasferimenti in Albania **sulla base dell'inapplicabilità del diritto dell'Unione e della sola applicabilità della normativa nazionale**, come già sostenuto per i richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali. Tuttavia, il tentativo di applicare **la medesima logica a due situazioni giuridicamente distinte risulta incoerente e insostenibile**, poiché i migranti irregolari già presenti nel territorio italiano **ricadono pacificamente nell'ambito di applicazione della Direttiva Rimpatri (2008/115/CE)**. Ne consegue che il diritto dell'Unione continua a essere direttamente applicabile nei loro confronti, indipendentemente dalla collocazione materiale del centro di trattenimento.

In questo contesto, è particolarmente significativo che **la Commissione Europea [non si sia espressa](#) sulla legittimità dei rimpatri effettuati direttamente dall'Albania** (come avvenuto il 31 marzo 2025, appena tre giorni dopo l'adozione del D.L. 37/2025). Questa **assenza di una presa di posizione non fa che confermare la debolezza dell'impianto giuridico sottostante**, che appare più funzionale a esigenze politiche che rispettoso della coerenza normativa dell'ordinamento dell'Unione.

In ogni caso, sia che si ritenga applicabile direttamente la Direttiva Rimpatri, sia che si accetti l'idea di un'estensione unilaterale dei suoi standard in un Paese terzo in forza della sola normativa nazionale, permangono evidenti profili di **incompatibilità con il diritto dell'Unione europea**, tanto sotto il profilo delle garanzie procedurali quanto sotto quello della legalità della detenzione e del principio di non-refoulement.

Difatti, **gli atti di diritto UE attualmente in vigore risultano orientati ad una applicazione strettamente territoriale del diritto UE**. L'applicazione 'territoriale' del diritto UE, su cui si basa l'intero sistema comune europeo di asilo (SECA) spiega l'iniziale posizione della Commissione, che negava l'applicabilità diretta dell'*acquis* per coloro che vengono salvati in alto mare, e il suo generale [scetticismo](#) riguardo alla creazione di centri di elaborazione delle richieste di asilo "off-shore" o centri di rimpatrio "externally located".

Lo scetticismo espresso dalla Commissione nel 2018 si fonda sulla consapevolezza della difficoltà di garantire il rispetto delle garanzie previste dal diritto UE al di fuori degli Stati UE e in territori terzi. Il livello di armonizzazione di tali garanzie

previsto dalla normativa UE, sia nell'ambito dell'esame delle domande di asilo sia del rimpatrio di migranti irregolari, incluse le condizioni di trattenimento, **preclude che uno Stato membro applichi procedure e standard diversi da quelli dettati dal diritto UE**. Al tempo stesso, quando uno Stato si impegna ad applicare tali standard e procedure **in porzioni di territorio di un paese terzo**, anche se fittiziamente designato come “zona di frontiera o transito” equiparabile a quelle nel territorio italiano, **si pone la necessità di verificare se quelle garanzie possano effettivamente essere rispettate**.

L'impossibilità di assicurare il rispetto delle garanzie previste dal diritto UE in Albania

A tale proposito, si è in più occasioni evidenziato che **le garanzie previste dalle direttive UE non possano essere integralmente applicate e rispettate quando le procedure si realizzano in un paese terzo**.

In tal senso si è anche recentemente pronunciata la **Corte di Cassazione**, Prima Sezione Penale, con l'ordinanza n. 23105/2025, depositata il 20 giugno 2025. La Corte ha ritenuto opportuno **rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea** la questione della **compatibilità del D.L. 14/2024, come modificato nel 2025, con il diritto dell'Unione**, con particolare riferimento alla **Direttiva 2008/115/CE** (relativa al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi) e alla **Direttiva 2013/32/UE** (in materia di procedure d'asilo).

Come riconosciuto dalla stessa Corte, **l'equiparazione giuridica delle aree situate in Albania – dove si svolgono le procedure di asilo e rimpatrio – al territorio italiano non implica in alcun modo che tali zone possano essere considerate parte integrante dello Stato italiano**. Per la Corte di Cassazione, il trasferimento dei migranti trattenuti nei CPR italiani potrebbe, dunque, porsi in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE poiché non può essere qualificato come “rimpatrio”, definito dall'art. 3 direttiva come il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, volontario o forzato, verso: (i) il proprio paese di origine; (ii) un paese di transito, sulla base di accordi comunitari o bilaterali; oppure (iii) un altro paese terzo, **solo se il cittadino vi acconsente volontariamente e lo Stato terzo è disposto ad accoglierlo**. Per la Corte di Cassazione, cioè, “lo stato membro non è titolare di un potere illimitato di trasferimento, potendo solo disporre, in linea generale, un rimpatrio da intendersi nei termini di cui all'art. 3 direttiva”.

Si deve pertanto rilevare che, sebbene il trasferimento dei migranti da un CPR situato in Italia a uno collocato in Albania **avvenga come se si trattasse di un semplice trasferimento interno** e non di un vero e proprio rimpatrio, esso finisce

in realtà per eludere di fatto la sostanziale differenza tra una struttura situata nel territorio di uno Stato membro e una collocata in uno Stato terzo, dove le autorità italiane non esercitano sovranità piena e diretta. In simili contesti, infatti, è strutturalmente impossibile garantire l'effettiva applicazione e il controllo delle garanzie previste dal diritto dell'Unione.

A tal proposito, già il documento di monitoraggio condotto dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI)¹ del mese di febbraio 2025, **ha già evidenziato numerosa violazioni degli standard previsti dalle direttive europee in materia di asilo e accoglienza.** Queste, ed altre criticità, **sono destinate a persistere anche nel caso di trattenimento dei migranti irregolari**, come riscontrato da un altro rapporto TAI, in corso di pubblicazione.

In particolare, sulla base dei monitoraggi svolti fino ad oggi, e dei rilievi operati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23105/2025, si evidenziano i seguenti punti di incompatibilità tra sistema albania e diritto UE:

1. Assenza di necessità e proporzionalità del trasferimento e del trattenimento in Albania

Il trattenimento in un paese terzo sembra porsi in diretto contrasto tra quanto previsto dall'**art. 8, par 4 direttiva 2008/115/CE**, in base al quale *“ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, **tali misure sono proporzionate**”, e **strettamente funzionali** all'obiettivo perseguito della direttiva (il rimpatrio della persona irregolarmente soggiornante).* L'assenza di proporzionalità e necessità della misura discende dal fatto che, per il solo fatto di essere realizzato extra-territorialmente, il trattenimento è connotato da condizioni materiali maggiormente afflittive rispetto a quanto avviene sul territorio - come meglio indicato al pt. 4 - senza che aumentino le prospettive di rimpatrio.

Sul punto, la Corte di Cassazione si è chiesta se la direttiva 2008/115/CE osti all'applicazione di una disciplina interna *“che consente di tradurre nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett.c) del Protocollo persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'art. 14 d. lgs. 286/1998 **in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio**”.* In sostanza, la Cassazione sostiene che non vi è nessuna spiegazione o

¹ Il Tavolo Asilo e Immigrazione riunisce quasi 50 associazioni, tra cui ASGI. Il primo rapporto di monitoraggio nei centri di Shengjin e Gjader riguarda le operazioni italiane svolte tra ottobre e novembre 2024 e gennaio 2025. Il secondo rapporto di monitoraggio - in corso di pubblicazione - ha ad oggetto le visite svolte tra aprile e giugno 2025.

giustificazione che consenta di qualificare il trasferimento in Albania come maggiormente efficiente rispetto all'obiettivo perseguito dalla direttiva - il rimpatrio dei cittadini di Stati terzi. Pertanto, **il trasferimento e il successivo trattenimento realizzati in Albania non risultano proporzionati**, tenuto conto del rapporto tra obiettivo perseguito (il rimpatrio, risultato in alcun modo reso più realizzabile dal trasferimento in Albania) e il grado di afflittività delle misure utilizzate per conseguirlo.

2. Condizioni di trattenimento inadeguate e violazione del diritto alla salute

Ulteriori dubbi di compatibilità si pongono con le garanzie in materia di **condizioni di trattenimento**, ad in particolare con gli **art. 15, par. 2 e 4 e art. 16, par. 2 e 3 direttiva 2008/115/CE**. Le prime previsioni citate dispongono che quando il trattenimento è considerato illegittimo, la persona è **immediatamente liberata**, e dunque riacquisti piena libertà di movimento: ciò non è evidentemente possibile quando la persona si trovi in uno Stato terzo, e il trasferimento in Italia dipenda dalle stesse autorità che hanno mantenuto il trattenimento.

In base all'art. 16 direttiva, la persona trattenuta ha diritto ad entrare in contatto con "i rappresentanti legali e i familiari" (par. 2), e di mettersi in contatto con associazioni di tutela e garanzia di carattere nazionale o internazionale; queste ultime hanno diritto di accedere ai centri. Infine, è previsto il diritto all'accesso adeguato e immediato alle cure mediche essenziali. **Simili garanzie non possono dirsi effettive rispetto al trattenimento realizzato a Gjadër**. In astratto, il diritto alla salute è normato dal Protocollo Italia-Albania ove si prevede che *"Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari. [...] In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorità albanesi collaborano con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti"*. Tuttavia, proprio tali previsioni rendono evidente che il cittadino straniero trattenuto in Albania non potrà avere accesso al Sistema Sanitario Nazionale. Questo comporta l'impossibilità di accedere a cure specialistiche e l'impossibilità di proseguire eventuali terapie in corso. Allo stesso modo, neppure è ipotizzabile alcun ricorso ai Servizi per le Dipendenze o ai Centri di Salute Mentale. È evidente che a tali carenze non può sopperire il sistema sanitario albanese. In ogni caso, il sistema sanitario albanese non è in grado di garantire un livello delle cure che sia equiparabile a quello italiano e presenta ancora gravi carenze e disfunzioni. Da ultimo, non può non tenersi conto del luogo in cui è collocato il CPR, nell'ottica di verificare quali sono le effettive possibilità – e in quali tempi – di intervento di

mezzi di emergenza, nel caso in cui si verificano situazioni che richiedano l'intervento urgente di un mezzo di soccorso. Nello specifico, il CPR è collocato nelle vicinanze del piccolissimo centro abitato di **Gjadër**, in cui non sono presenti ospedali e strutture sanitarie.

Dalle visite effettuate dalle delegazioni del Tavolo Asilo e Immigrazione insieme ai parlamentari italiani, spesso accompagnati da personale sanitario indipendente, emerge un **quadro estremamente preoccupante delle condizioni psicofisiche delle persone trattenute nei centri di Shengjin e Gjadër**. In numerosi colloqui sono emerse situazioni di grave sofferenza psichica: persone con eloquio rallentato o incoerente, evidenti difficoltà di orientamento, perdita di lucidità e disorganizzazione del pensiero. Alcuni trattenuti hanno riferito di un crescente utilizzo di psicofarmaci, in particolare dopo il trasferimento nel centro di Gjadër, dove si sono registrati anche numerosi episodi di autolesionismo e alcuni tentativi di suicidio. Inoltre, il registro degli eventi critici restituisce l'impressione di una frequenza impressionante di episodi che richiedono interventi di urgenza: atti anticonservativi, richieste di soccorso, momenti di grave alterazione psicologica. Il quadro che ne emerge è quello di una condizione di fragilità diffusa, incompatibile con la detenzione.

Per le persone con patologie mentali pregresse o in condizioni di vulnerabilità, la permanenza nei centri risulta particolarmente dannosa, tanto più che non possono avere reale accesso alle cure e alla presa in carico: in questo scenario, il trattenimento non solo non garantisce alcuna forma di tutela, ma rischia anzi di aggravare le condizioni di salute delle persone, in aperto contrasto con i principi fondamentali di rispetto della dignità umana e del diritto alla salute.

3. Carenze rispetto alle garanzie sul diritto alla difesa e al contatto con enti di tutela

In base al combinato disposto dell'art. 13, par. 4, 15, par. 3 e art. 47 Carta, la persona trattenuta ha diritto all'accesso immediato ed effettivo a mezzi di ricorso. Come già evidenziato altrove ([ASGI, 2025](#)), l'extraterritorialità del centro impedisce l'accesso effettivo alla difesa. In particolare, la oggettiva distanza del difensore e il suo assistito insieme ai tempi contingentati previsti per le udienze di convalida, proroga e riesame del trattenimento ha **ricadute concrete ed effettive sul concreto esercizio del diritto alla difesa** delle persone che sono trattenute nei centri in Albania sotto almeno due profili: la partecipazione del difensore all'udienza e il diritto a comunicare con il proprio assistito.

Su questo punto, genericamente, l'art. 9 del Protocollo si limita ad affermare che *“Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture*

previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile". Tuttavia, l'extraterritorialità e il collocamento isolato del centro di **Gjadër comporta ostacoli di natura pratica ed economica rispetto all'incontro e al contatto con il difensore, e con enti di tutela.** In sostanza, vi è una chiara differenza tra quanto può avvenire in Albania e quanto avviene nei CPR italiani, in quanto in quei casi non ci sono limiti all'ingresso, se non quelli previsti dalla scansione oraria per ragioni puramente organizzative, laddove l'ente gestore dedica una parte della giornata ai colloqui tra gli assistiti ed i loro difensori. Inoltre, quando il difensore e soprattutto i suoi ausiliari non abbiano la cittadinanza italiana (si pensi soprattutto al caso di interpreti e mediatori), questi non potranno in alcun modo recarsi in Albania per incontrare la persona trattenuta.

Per quanto riguarda poi l'assistenza durante l'udienza, a differenza di quanto avviene per i CPR italiani il difensore non può scegliere se partecipare all'udienza insieme al proprio assistito, nel centro, o nell'aula del Giudice: potrà invece svolgere soltanto l'udienza da remoto, presso il Tribunale ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, a prescindere quindi da specifiche esigenze difensive. Il diritto italiano che disciplina lo svolgimento dell'udienza in Albania ammette che il difensore possa recarsi nel centro in Albania soltanto qualora vi siano problemi tecnici con il collegamento da remoto, ma è ben evidente come ciò sia del tutto incompatibile con i tempi previsti per le udienze di proroga o convalida del trattenimento (in base all'art. 13 della Costituzione si devono svolgere entro 72 ore dall'inizio della misura).

4. Rischio di violazione del principio di *non refoulement*.

In base all'art. 5 della Direttiva 2008/115, nell'esecuzione di misure di rimpatrio gli Stati sono vincolati dal rispetto del principio di non-refoulement. Tuttavia, l'assenza di un provvedimento di trasferimento, che assume carattere coercitivo, da un CPR situato sul territorio dell'Unione a uno ubicato in un paese terzo impedisce una valutazione adeguata del rischio di *refoulement*. In mancanza di una decisione formale di trasferimento, infatti, viene meno qualsiasi possibilità di scrutinio giurisdizionale **ex ante** sulle condizioni del paese terzo. In questo caso, il rischio di *refoulement* potrebbe concretamente sussistere qualora le condizioni in Albania esponessero i migranti a gravi violazioni dei diritti fondamentali. Come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, l'equiparazione delle zone in Albania in cui vengono svolte le procedure di asilo e di rimpatrio al territorio italiano non comporta che tali aree diventino parte integrante dello Stato italiano, poiché l'Italia **non esercita sovranità** su di esse. Ne consegue che i migranti potrebbero essere esposti a

trattamenti in violazione del principio di *non-refoulement* da parte di attori non soggetti al controllo diretto delle autorità italiane.

5. Incompatibilità con il diritto UE in caso di rimpatrio diretto da Tirana

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, fonti del Ministero dell'Interno hanno indicato come base giuridica delle operazioni una serie di intese bilaterali attuative, stipulate successivamente alla firma del Protocollo Italia-Albania, che disciplinerebbero le modalità di esecuzione dei trasferimenti. Tra i punti concordati, vi sarebbe anche la possibilità di procedere ai rimpatri delle persone trattenute nel centro di Gjader direttamente dal territorio albanese, previa comunicazione formale delle autorità italiane a quelle albanesi. Tuttavia, **l'aeroporto di Tirana non è in alcun modo soggetto alla giurisdizione italiana.**

Questa circostanza, **che rende ancora più lampante la paradossale e fittizia equiparazione tra un territorio di uno Stato terzo e quello di uno Stato membro**, rende impossibile garantire, in concreto, il rispetto degli standard minimi previsti dalla Direttiva 2008/115/CE in materia di esecuzione del rimpatrio. Ciò riguarda, più specificatamente, il fatto che, essendo il rimpatrio eseguito dal territorio di uno Stato terzo (Albania) verso un altro (ad esempio l'Egitto) sulla base di una decisione di rimpatrio adottata dalle autorità italiane, **diventi impossibile effettuare una valutazione aggiornata del rischio di refoulement** durante il rimpatrio e nel paese di destinazione, configurando una possibile violazione dell'art. 9, par. 1, della Direttiva.

Inoltre, dato che l'aeroporto di Tirana non è sotto il controllo esclusivo delle autorità italiane, risulta impossibile assicurare la compatibilità con l'art. 8, paragrafo 4, della Direttiva Rimpatri, che richiede che la **coercizione impiegata sia proporzionale, che non si faccia un uso irragionevole della forza, in particolare durante l'esecuzione del rimpatrio, e che vi sia un effettivo monitoraggio dell'operazione di rimpatrio.** Queste garanzie non potrebbero essere osservate, posto che le autorità albanesi potrebbero intervenire in operazioni condotte sul proprio territorio, e nemmeno poste sotto la giurisdizione delle autorità italiane.

Conclusioni e raccomandazioni

Fatte queste osservazioni, **ASGI ribadisce la necessità che la Commissione europea rivaluti e chiarisca la propria posizione, attivandosi con urgenza per garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE**, soprattutto alla luce della decisione del governo italiano di eseguire i rimpatri direttamente dall'Albania.

ASGI raccomanda, inoltre, al governo italiano di sospendere immediatamente i trasferimenti dei migranti verso l'Albania, almeno fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non avrà fatto piena chiarezza sulla compatibilità delle varie fasi del cosiddetto "modello Albania" con il diritto dell'Unione, invece di [perseverare](#) in una prassi la cui conformità al diritto dell'UE risulta attualmente oggetto di seri dubbi interpretativi.

ASGI sottolinea infine che, nonostante alcune erronee similitudini, il modello di applicazione extraterritoriale dell'*acquis* in materia di rimpatri verso paesi terzi è del tutto **distinto dalla recente proposta di "return hubs"** contenuta [nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio](#), che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare. Tale proposta, se adottata in questa forma, presupporrebbe infatti l'adozione di una formale decisione di rimpatrio verso un paese terzo diverso da quello di origine, decisione che resterebbe comunque soggetta a impugnazione davanti all'autorità giudiziaria competente (cfr. art. 4, par. 3).

Come già evidenziato, nel caso specifico dei trasferimenti in Albania, l'Italia non adotta alcuna decisione di rimpatrio verso il territorio albanese. Tuttavia, il trasferimento avviene in assenza di una decisione formale, come se il CPR in Albania fosse situato nel territorio italiano. **Questa indebita assimilazione espone i migranti al rischio di essere trasferiti al di fuori dell'Unione europea senza beneficiare delle garanzie previste né per l'adozione delle decisioni di rimpatrio verso paesi terzi, né per il trattenimento all'interno di CPR collocati nel territorio di uno Stato membro.**